

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell'Associazione

"GRUPPO DI DOCUMENTAZIONE VIGNOLESE MEZALUNA-MARIO MENABUE APS"

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i."Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna-Mario MenabueAPS", siglabile "Mezaluna APS", con sede nel Comune di Vignola e di seguito indicata come APS.
2. L'associazione assume come emblema distintivo il gallo segnamento che sta sulla Torre Galvani, racchiuso in un ovale nella cui lunetta superiore vi sia la dicitura "Gruppo di Documentazione Vignolese" e nella lunetta inferiore il nome del gruppo "Mezaluna".
3. L'associazione ha la sua sede in Vignola, in Via Cantelli n. 13.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del terzo Settore o dei registri operanti medio tempore. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci.
4. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere tutte quelle iniziative di storia locale e generale, tese a una maggiore diffusione della conoscenza in tutte le sue espressioni, con particolare impegno a quanto si riferisce alla comunità vignolese e ai Comuni del Comprensorio dell'Alta Valle del Panaro. Pertanto l'obiettivo primario dell'associazione è la ricerca, il recupero e la conservazione di documenti, immagini, memorie e pubblicazioni inerenti in particolare alla storia locale, e la loro divulgazione con iniziative specifiche.

Art. 3 **Attività**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorra a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività d'interesse generale nei seguenti settori:

i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'APS, dal Consiglio o dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

5. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

6. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

7. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'APS si attiverà mediante:

a) prestazioni volontarie di Soci e collaboratori, effettuate a titolo gratuito

b) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

c) collaborazione con altre associazioni ed istituzioni, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

- d) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- e) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
- f) il materiale acquisito o ricevuto in prestito/deposito da privati o Enti è raccolto in un archivio aperto al pubblico, in base ad un regolamento specifico approvato dall'Assemblea dei Soci.

9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo: una parte può essere accantonata per far fronte a spese presenti e future di gestione e di acquisto strumentazione o comunque per poter garantire lo svolgimento dell'attività statutaria.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da

- a) quote e contributi degli associati;
- b) finanziamenti del Fondo Sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- d) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'APS e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- g) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici, offerte per donazione di pubblicazioni, eventuali residui attivi derivanti da uscite didattiche e viaggi culturali.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art.5 **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice, Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o gli Enti del Terzo Settore (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e a osservare il presente statuto;

2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.**

1.L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

2.L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;

3.Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi;

4.L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie;

5.Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate, comunicate all'interessato entro 60 giorni e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

6.Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. A tutti i Soci viene rilasciata una tessera annuale.

- 8.** La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
- 9.** Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- 10.** L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consigliodirettivo per:
- a) mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 11.** In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al sociogli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 12.** Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
- 13.** Nei confronti dei Soci inadempienti o che recano comunque danno al buon nome dell'Associazione, possono anche essere presi provvedimenti quali il richiamo e la sospensione temporanea, non superiore a sei mesi. Tali provvedimenti sono presi, su proposta del Consiglio o di Soci, sentite anche le ragioni del Socio, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Art.7

Doveri e diritti degli associati

- 1.** Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alla sua attività;
- 2.** I soci in regola col pagamento della quota annuale hanno diritto:
- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione (per le attività che prevedono un numero limitato di posti, come ad esempio nel caso di uscite, visite, viaggi culturali, ecc., nel limite dei posti disponibili, assegnati in base all'ordine di iscrizione, confermata col versamento della eventuale quota prevista);
 - b) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) di accedere alle cariche associative;
 - d) di prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta
 - e) di consultare e visionare il materiale dell'archivio dell'Associazione, ovviamente nel rispetto delle norme che ne regolano l'utilizzo
 - f) di beneficiare di eventuali agevolazioni previste per i Soci
 - g) di promuovere autonomamente, singolarmente o in gruppo, iniziative che potranno essere realizzate purché abbiano l'approvazione del Consiglio e siano in linea con le finalità dell'Associazione.
- 3.** I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente.

4. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 **Quota associativa**

1. I Soci devono corrispondere, entro l'anno di esercizio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota è intrasmissibile e non restituibile;

2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'APS

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 10 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda

convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
- f) elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o

- deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l) delibera sull'esclusione degli associati;
 - m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - q) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - r) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto
 - s) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con il voto favorevole della metà degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette sino a un massimo di tredici consiglieri scelti tra i soci (in numero dispari), che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il

vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti;

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di

convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 **Presidente**

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci; Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Direttivo, è generale

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 20

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre del codice del terzo settore (Dlgs 117-2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Vignola, 12 aprile 2019

Il presidente

Il segretario